

A.S.M. S.p.A.
Aquilana Società Multiservizi

Regolamento per il conferimento degli incarichi

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
27/11/2009

(Principi generali)

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione, cui la Società A.S.M. S.p.A. – Aquilana Società Multiservizi, società ad intero capitale pubblico del Comune di L'Aquila – intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale, e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

L'A.S.M. S.p.A., pertanto, nella piena adesione ai principi sopra enunciati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni.

TITOLO I

(Affidamento di incarichi di collaborazione esterna)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza, di progettazione di opere, nonché prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini geologiche/geotecniche, rilievi, calcoli strutturali frazionamenti, ecc..) da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:

- Incarichi di studio: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio, e le soluzioni proposte.
- Incarichi di ricerca: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali.
- Consulenze: devono intendersi per consulenze questi incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per l'elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.
- Progettazione: deve intendersi la fase di un progetto che, attraverso l'utilizzo appropriato di norme tecniche, calcoli, specifiche e disegni, perviene alla definizione dimensionale e funzionale, alla qualifica dei procedimenti necessari alla produzione di un manufatto, di un edificio e altro.

1.2 Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di consulenza:

- di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;

- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

1.3 Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

Art. 2

(Ambito applicativo)

2.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del c.c. (*contratto d'opera*) e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessitano o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 3

(Destinatari consulenze e collaborazioni)

3.1 Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna possono essere conferiti a:

- università ed istituzioni pubbliche di valenza nazionale;
- esperti di elevata capacità tecnico-professionale;
- associazioni ed organismi pubblici con particolari esperienze in settori di interesse per l'Amministrazione;
- altre tipi di Società.

Art. 4

(esclusioni)

4.1 Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo e del presente Regolamento:

- gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

Art. 5

(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

5.1 Per particolari obiettivi che richiedono rilevante e specifica professionalità, l'Amministrazione qualora sia impossibilitata ad utilizzare le risorse umane eventualmente disponibili al suo interno, ricorre a collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da ultimo modificato dall'art. 32 del D.L. n. 223 del 2006 (Decreto Bersani), convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), D. Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:

- per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
 - per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni.
- 5.2 Il conferimento dell'incarico deve avvenire in presenza di determinati presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze proprie dell'Amministrazione;
 - con riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento, ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura pubblica di selezione;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 6

(Procedura per selezionare i collaboratori)

6.1 L'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali in forma di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedura di selezione con comparazione di curricula professionali.

6.2 Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito può essere ulteriormente integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione, da precedenti attività professionali di carattere autonomo o dipendente, dal pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche, da pubblicazioni scientifiche.

6.3 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedano il possesso di un titolo di laurea, o la acquisizione di una particolare professionalità.

6.4 I curricula professionali dei potenziali collaboratori sono valutati con riferimento a criteri predeterminati dall'amministrazione inerenti le abilità e le esperienze professionali inerenti le attività afferenti ai progetti o programmi da realizzare.

6.5 Per ogni criterio di cui ai precedenti commi è predeterminato un punteggio massimo: la sommatoria dei punteggi ottenuti, per i vari criteri, di ciascun potenziale collaboratore valutato è composta in specifica graduatoria.

6.6 Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

6.7 Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

6.8 La volontà dell'amministrazione di ricorrere a collaborazione esterna viene pubblicizzata, sul sito web della Società per la durata di almeno quindici giorni.

Art. 7

(*Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: trattativa diretta*)

7.1 Facendo riferimento all'art.125 comma 8 del Dlgs 163/06, per prestazioni di consulenza il cui corrispettivo da attribuire sia inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), l'incarico può essere conferito in via diretta dalla Società, senza necessità di un previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica. La Società in tale ipotesi potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 3.2 del presente regolamento.

7.2 La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra sopra indicata, nelle seguenti ipotesi:

- in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica;
- in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
- qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuitus personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato.

Art. 8

(*Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: procedura comparativa pubblica*)

8.1 Per il conferimento di incarichi di consulenza il cui corrispettivo sia superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi, e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi, la Società individua il collaboratore esterno mediante procedura comparativa da attivarsi previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.

8.2 L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

8.3 L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sul sito web della Società, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

8.4 Per quanto non esplicitamente previsto in questo articolo dovrà essere seguita la procedura di cui all'art. 91, comma 2 e art. 57 comma 6 del Codice degli appalti (163/06).

Art. 9

(*Modalità di svolgimento della procedura comparativa pubblica*)

9.1 La Società effettua la procedura comparativa di cui al precedente articolo avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione composta da tre membri, individuati tra professionalità interne e/o esterne al personale della Società.

9.2 La Società rende noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul suo sito web, mantenuta per 180 giorni successivi al conferimento dell'incarico.

Art. 10

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.

Art. 11

Norme di rimando

Decreto Legislativo n.163/06 e successive modificazioni

DPR 554/99 Titola IV

Circ. Ministero delle Infrastrutture 16/11/2007 n.2473